



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34	SEDUTA DEL 22/04/2025
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2025	

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **21:07** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>		X	18	MALTESE NICCOLO'		X
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA	X	
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA		X	22	OLIVATI GABRIELE	X	
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	PANELLI LUCIANO	X	
7	BORSELLI SERENA	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CARNINI DIEGO	X		25	PERA FERRUCCIO		X
9	CECCHINI ELVIO RAFFAELE		X	26	PIERINI STEFANO	X	
10	DA PRATO LAURA EMANUELA		X	27	PIEROTTI LUCA	X	
11	DEL BARGA LORENZO		X	28	RASPINI FRANCESCO		X
12	DEL GRECO SILVIA		X	29	RICCI GIOVANNI	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	SIMI GINO	X	
14	FAGNANI MASSIMO	X		31	SIMI VALENTINA ROSE		X
15	FAVA LIDO	X		32	STEFANI LIA JOY		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA		X
17	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X			TOTALE	19	14

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Carnini, Pasquinelli e Borselli.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Raspini e Maltese (21.10), Barsanti Andrea (21.23), Da Prato (21.30), Del Barga (21:37), Pera (23.33): presenti 25; assenti 8.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Barsanti Fabio, Bruni, Consani e Testaferrata all'appello, Bartolomei entrato successivamente.



..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2025” presentata dal Settore 03 Tributi, URP e Protocollo e Servizi Demografici, U.O 3.1 – Tributi Comunali, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premessi che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020, deliberazione n. 69/2021, deliberazione n. 51/2022, deliberazione n.35/2023 e deliberazione n.19/2024;


Si ritiene necessario intervenire in modifica di alcune disposizioni del regolamento comunale per maggiore conformità alla normativa vigente, nonché per inserire integrazioni e modifiche relative ad aspetti specifici ed organizzativi;

in attuazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario:

- all'art 3 comma 2:



- inserire il termine “regolamento” in sostituzione di “atto” in quanto più appropriato in ragione del tipo di fonte normativa;
 - integrare la definizione di “utenza aggregata” inserendo tra le parole “utenze” e “per” la parentetica “(compresi i condomini)” in ragione della necessità di esporre il concetto con maggiore chiarezza; la definizione di utenza aggregata è già contenuta nel DM Ambiente 20/04/2017, peraltro già richiamato al comma 6 dell’art 9 del regolamento.
 - aggiungere in calce al comma la lettera g) contenente la definizione del concetto di “attrezzatura” più volte richiamato in successivi articoli del regolamento: *“contenitori concessi in comodato, di tipologia e volumetria diversificata tra utenze domestiche e utenze non domestiche e per queste ultime previa valutazione dell’ente gestore”*;
- all’art. 9 comma 4 lettera d) eliminare “(stazioni ecologiche)” in quanto la definizione “stazione ecologica” individua una fattispecie di impianto di recupero rifiuti, autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06, mentre i centri comunali di raccolta presenti sul territorio sono autorizzati al recupero dei rifiuti ai sensi del D.M. 8/04/2008 e ss.mm.ii.;
 - all’art 10 aggiungere in calce il comma 12 contenente: *“Nel calcolo della parte variabile delle utenze aggregate non si tiene conto degli svuotamenti effettivi”*. Trattasi non di modifica, ma di integrazione di quanto già richiamato all’art. 9 comma 6 e dettagliato nella presente deliberazione;
 - all’art 13 comma 6 sostituire l’espressione *“debitamente comprovata”* ritenuta eccessivamente generica con la più specifica *“come da dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000”*;
 - all’art 13 aggiungere comma 14: *“Nel calcolo della parte variabile delle utenze aggregate non si tiene conto degli svuotamenti effettivi”*: trattasi non di modifica, ma di integrazione di quanto già richiamato all’art. 9 comma 6 del regolamento e dettagliato nella presente deliberazione;
 - all’art. 14 sopprimere l’attuale comma 3 (*“Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell’attività è determinata dall’emergenza Covid-19”*), in quanto testo superato dalla cessazione dell’emergenza Covid e sostituirlo con il seguente: *“3.La sospensione viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra”*, in ragione della necessità di dare evidenza regolamentare alla circostanza che la ripresa dei conferimenti/svuotamenti equivale alla ripresa della produzione dei rifiuti;
 - all’art. 19 comma 1:
 - sostituire “ufficio” con “ente gestore”
 - alla lettera a) sostituire “cabile”, mero errore materiale, con “cabine”.
 - Sostituire la lettera c) con la seguente formulazione: *“i fabbricati in stato di inagibilità limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussista tale condizione. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. b.2). Si considereranno inagibili anche le unità immobiliari definite come tali dal vigente regolamento del Comune di Lucca ai fini IMU. L’inagibilità dovrà essere accertata dall’Ufficio tecnico Comunale o dagli altri Enti preposti (quali i Vigili del Fuoco, ASL ecc.), a spese a carico del contribuente o dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da perizia di tecnico abilitato. L’esclusione dalla tariffa decorrerà dalla data in cui è stata accertata l’inagibilità da parte dell’Ufficio tecnico e/o dagli Enti*



preposti ovvero dalla data di presentazione della documentazione attestante l'inagibilità fino alla permanenza di tale condizione.”

I capoversi a seguire, causa l'inserimento della ulteriore fattispecie, ora collocata alla lettera c), vengono riclassificati con le lettere successive.

- Sostituire la lettera c), ora diventata d), come segue “*d) i fabbricati oggetto di interventi edilizi, che si trovano in uno stato di inagibilità o di obiettive e comprovate condizioni di non utilizzo attestate dall'utente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da perizia di tecnico abilitato, purché siano depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia e più precisamente:*
 - *Permesso di Costruire e SCLA ai sensi della legge regionale L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio, dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;*
 - *CILA ai sensi della legge regionale L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., per la durata massima di un anno decorrente dalla data del protocollo della CILA con possibilità di proroga annuale previa presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da perizia di tecnico abilitato attestante il perdurare della condizione di inagibilità e/o obiettiva condizione di non utilizzo precedentemente dichiarata e comunque per la durata massima di 3 anni.*

Nel caso in cui il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato”.


Integrazione resa necessaria dalla necessità di allineare l'esclusione riconosciuta ai titoli edilizi scia e permesso a costruire anche alla CILA nei casi in cui sia presente la condizione di inabitabilità che costituisce il presupposto di ognuna delle esclusioni elencate.

- alla lettera d) ora e) sostituire “*attrezzî*”, mero errore materiale, con “*attrezzî*”.
 - alle lettere e), f) ed m) ora f), g) ed n) modifica del termine “60” in “90”: adeguamento alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)
 - alla lettera j) dopo “*servizio carburanti*” inserire “*e degli autolavaggi*” e dopo “*pressione pneumatici*” inserire “*e alle attività accessorie al lavaggio*” in quanto nelle zone di attività accessorie al lavaggio, dove le autovetture vengono sottoposte a processo di aspirazione è necessario asportare dall'interno degli stessi rifiuti di volume non compatibili con l'aspirazione. Le attività svolte in queste aree sono in grado di produrre rifiuti, diversamente da quelle dove sono attivi meccanismi di autolavaggio.
 - alla lettera n) inserire tra parentesi “*es. presenza di impianti di allarme, idrovori, antincendio*”, al mero scopo esemplificativo di quanto precede.
 - alla lettera p) cassare “*vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42*” e sostituire con “*sottoposti a vincolo storico ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche*” per esplicitare che la riduzione è applicata con esclusivo riferimento agli immobili sottoposti a vincolo storico.
 - **al** comma 2 le lettere c), f), m) diventano c), d), g), n);
- all'art 25:
- comma 1 cassare “*nel rispetto delle modalità previste dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta*” in quanto le modalità



di conferimento non sono più previste in apposita delibera, ma incluse nelle disposizioni regolamentari;

- comma 3 sostituire il termine “sconto” con il termine “riduzione” in quanto termine più appropriato e aggiungere dopo la parola “Garby” il riferimento “condominali” per specificare una condizione già implicita nell’articolo. L’ambito di applicazione della norma rimane invariato;
 - eliminare comma 3 “*In ogni caso l’importo della riduzione non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa.*” in quanto già riportato nel comma 7;
 - in calce al comma 6 aggiungere con valore di precisazione “*La richiesta di riduzione di cui sopra è incompatibile con la richiesta di ritiro aggiuntivo di pannolini di cui all’ordinanza del Comune di Lucca n. 530 del 24.03.2021 ss.mm.ii.*” L’ambito di applicazione della norma rimane invariato;
 - Inserire comma 7: “*In ogni caso l’importo della riduzione non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa*”: precisazione resa necessaria in quanto la riduzione è strettamente collegata alla quantità di rifiuti prodotta per legge imputata alla quota variabile;
- all’art. 26:
- sostituire, ove presenti, i termini “riciclo” e “riciclati” con “recupero” e “recuperati” in aderenza anche a quanto indicato dai chiarimenti ministeriali (circolare Mite n. 37259 del 12.04.2021);
 - comma 4 sostituire “15%” con “5%”. La sostituzione ha lo scopo di allineare la riduzione riconosciuta alle utenze non domestiche con quella delle utenze domestiche;
- All’art. 26-bis cassare il comma 4 da “*Limitatamente all’anno 2021*” a “*1° gennaio 2022*” e l’intero comma 6: “*6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico*”. Le disposizioni contenute nei predetti commi avevano portata applicativa limitata agli anni ivi indicati e ormai trascorsi.
- All’art. 31:
- comma 6, lettera e) “*Numero degli occupanti i locali*” modificare integrando con “*numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali*”, allo scopo di consentire una esatta identificazione degli occupanti;
 - comma 8, cassare le parole “*successivo a quello*”, in quanto refuso materiale: le variazioni producono sempre effetto dal momento in cui si verificano.
 - comma 9, primo periodo, cassare da “*con l’indicazione di tutti gli elementi*” fino a “*recapito del proprietario*” e sostituire come segue: “*La comunicazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:*”
 - data di cessazione del possesso/detenzione;*
 - generalità del soggetto dichiarante e relativo/i codice fiscale e residenza;*
 - recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;*



- generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica*
 - estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno dell'immobile;*
 - nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario".*
- aggiungere il comma 10: *“La cessazione dell'utenza comporta comunque l'obbligo di mantenere l'attrezzatura concessa in comodato d'uso ad eccezione dei casi seguenti, in cui deve essere riconsegnata:*
 - trasferimento in un immobile posto nel Centro Storico o provvisto di contenitori condominiali;*
 - emigrazione fuori dal Comune di Lucca;*
 - opzione di conferimento diretto dei rifiuti come indicato all'art. 25, comma 3 del presente Regolamento.” I contenitori concessi in comodato all'utenza seguono la famiglia e/o la UND (Utenza Non Domestica) e non sono legati all'immobile, per cui devono essere restituiti laddove la famiglia o la UND non siano più utenti del Comune di Lucca oppure nel luogo dove vanno a svolgere la nuova attività o prendono la residenza (centro storico) le modalità di raccolta rendano non utilizzabili l'attrezzatura in comodato.*

- All'art. 32, comma 4:

- modificare come segue: *“4. Nel caso in cui l'utente provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è prevista una riduzione forfettaria ad emissione di ogni fattura massiva, stabilita in euro 5 per le utenze domestiche e in euro 2,50 per le utenze non domestiche. La riduzione complessiva annua non può superare € 10. Nel caso in cui l'addebito non vada a buon fine, anche di una sola rata, l'importo concesso a titolo di riduzione sarà addebitato sulle fatture successive”* La nuova formulazione è allineata con quella dell'art 118 ter comma 1 del D.L. 34/2020, convertito con la legge 17 maggio 2020 n.77 (c.d. decreto Rilancio).

- All'art. 34 cassare il comma 3: *“Nel caso di omesso pagamento di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe”.* Non è coerente con le finalità del servizio di gestione dei rifiuti urbani la riduzione dei ritiri all'utenza, anche in ragione dei possibili rischi igienico sanitari che il Gestore potrebbe procurare sottraendosi dall'obbligo di rimuovere i rifiuti prodotti.

- All'art. 36, comma 3, aggiungere *“nei casi indicati all'art 31 comma 10”*, in ragione dell'inserimento del comma 10 al precedente articolo 31.

- All'art. 40, comma 1, prorogare anche per l'anno 2025 il regime transitorio per la rimodulazione della quota variabile delle utenze non domestiche;

quanto sopra, è riferito alle modifiche regolamentari.

In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2025 occorre richiamare quanto segue:

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;



ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla Legge 205/2017- ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

con propria deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) ha confermato il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021:

- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;

ai sensi degli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", le entrate tariffarie di riferimento sono determinate dal gestore secondo quanto stabilito dal PEF (Piano Economico Finanziario) 2022-2025, soggetto ad aggiornamento biennale, secondo le modalità previste dalla deliberazione Arera 389/2023/R/rif, "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), consentendo la possibilità di revisione infra periodo solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

in considerazione di quanto sopra la determinazione delle entrate tariffarie, con riferimento all'anno 2025, deve deliberarsi secondo quanto già indicato nel Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del Comune di Lucca, validato con determinazione n. 9/Direttore Generale del 15.03.2024, dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" - in applicazione del MTR-2 ARERA e con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 18/04/2024;

dato atto che dalle entrate tariffarie finali (Ta) sono detratte le entrate di cui all'art.1 comma 4 della determinazione n.2/DRIF/2020 del 27/03/2020 secondo i seguenti valori forniti dal gestore Sistema Ambiente come da comunicazione pervenuta agli atti pec 50475 del 28/03/2025, allegato NON parte integrante:

Ta = Tva + Tfa dopo distribuzione delta	
	anno 2025
Gestore	23.561.631
Comune	40.117
totale	23.601.748
detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/2020	
contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	124.263
entrate effettivamente conseguite da seguito dell'attività di recupero dell'evasione, compreso sanzioni	348.779



TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/2020	23.128.706
--	-------------------

ai sensi della deliberazione ARERA3 Agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, sono state istituite, a decorrere dall'1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- b) UR2,*a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;

pertanto, al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2025, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano Finanziario per l'anno 2024-2025 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n. 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n. 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo "chi inquina paga";
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n. 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n. 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n. 147/2018);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n. 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n. 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10,



comma 4 e art. 13, comma, 4) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari alt. 25 (allegato C, prospetto 6 alla presente delibera);

nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità all'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;


L'attività di individuazione del volume standard dei contenitori per il Rur, da attribuire alle diverse categorie di UND, è ancora in corso di definizione in attesa degli esiti dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, disposta dall'autorità di regolazione ARERA con deliberazione n. 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024. Con la presente deliberazione si prevede, pertanto, una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo anche per il 2025, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, comma 3) e non domestiche (art. 13, comma 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2025;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2025 nella misura di **0,10 €/lt**: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, comma 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);




nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, e moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

L'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (comma 6): tale maggiorazione, per l'anno 2025, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, comma 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co, 4, del DM 20 aprile 2017, pari a **0,119 Kg/lt**;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato C**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione tra costi fissi e variabili, in applicazione del punto 6.2 del MTR-2, è determinata in continuità con i criteri storicamente adottati e che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal DPR 27.4.1999 n. 158 e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento);
- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A.;
- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal DPR n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto DPR n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di



cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);

- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti;
- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;
- **il prospetto 9)** riporta il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta, individuato ai sensi dell'articolo 25, co.2, del regolamento, che, per il 2025, viene incrementato di € 0,05 a punto, passando da € 0,10 a € 0,15;
- **il prospetto 10)** riporta il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare ai sensi dell'art 25, co.3, del regolamento;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:

Part. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**dato atto:**

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 aprile 2025, entra in vigore dall'1.1.2025.

Visti:

la legge 147/2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

la deliberazione Arera 443/2019/R, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

il D.Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

la deliberazione Arera 363/2021/R, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

la deliberazione Arera 15/2022/R, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

la deliberazione Arera 389/2023/R/rif, “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

la deliberazione ARERA386/2023/R/Rif, “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

la deliberazione ARERA 41/2024/R/Rif, “Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”

quanto sopra premesso


visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data (**allegato n. 3**);

visti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni consiliari Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio e Indirizzi e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta congiunta del 18.04.2025 depositati in atti;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 17.10.2020 e ss.mm.ii;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;



visto lo Statuto comunale;


udita l'illustrazione della proposta da parte degli Assessori Bruni e Consani e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n.4**)


presenti e prenotati	n. 23
votanti	n. 23
favorevoli	n. 17
contrari	n. 06

d e l i b e r a

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC indicate in grassetto e in barrato con testo modificato a fronte nell'**allegato A** parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di approvare, altresì, il testo integrato del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;
- di approvare le misure della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, a valere per l'anno 2025, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**allegato C** al presente atto, composto da dieci prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;
- di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lit;
- di confermare che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;
- di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;



- di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;
- di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;
- di confermare la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, comma 6) nella misura massima pari al 100%;
- di confermare la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2025 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'**allegato C**;
- di modificare in aumento il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta da € 0,10 a € 0,15 a punto come indicato nel prospetto 9 dell'**allegato C**;
- di stabilire il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare, ai sensi dell'art 25, co.3, del regolamento e come indicato nel prospetto 10 dell'**allegato C**;
- di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
- il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
 - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
 - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 19, comma 1, lettere c), d), g), n) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.
- di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 10 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
- di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse, tra cui le componenti perequative istituite dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/Rif;
- di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 3 – Tributi, URP e Protocollo e Servizi Demografici Dott. Antonio Marino;

di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971;

con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti e prenotati	n. 23
votanti	n. 23
favorevoli	n. 17
contrari	n. 06

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Torrini

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente


03 - Tributi, Urp e Protocollo e Servizi Demografici - Dirigente

U.O. 3.1 - Tributi Comunali

U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

Bruni Moreno

Consani Cristina



Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 5 - votazione I.E..pdf.p7m	80d1ccda55cd46e590a6eb777f87e3bcf197be2cc6efeace38af9ed7a54bb974
Allegato n. 4 - votazione.pdf.p7m	f3b95d3ccae7b8b50b72b02ae51d15bf6622573db9c111faf1d0e8f899a2e768
Allegato n. 3 - 107Reg_TARIC.pdf.p7m	481ccc21042781010ef70d454671c8f4cdbc411dd4add40954763f3384699f49
Allegato n. 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	e356d86ca462f4c958c76f7ac4977a98684c668f58804a577a999c27a944a293
Allegato n. 2 - Parere contabile.pdf.p7m	00eb6ba9ad608c64949af33c441430ec8a5b06bb1dcccdfc96148c3c2b0a76c19
Allegato C tariffe TARIC 2025_DEF.pdf.p7m	d12480f7511751e6166a1c4f98db6a9b99637b5369602835cf615f9a36de36bc
Allegato A Modifiche 2025 Regolamento TARIC.pdf.p7m	518e090e12f256e602dcfcbad0bf2b3dc8f09be55a8ed2c28f6c16e7c7cb3128
Allegato B Regolamento TARIC 2025 DEF.pdf.p7m	23d60171681380562f956a94f595abddf4eb eea2647745bbdbb2796384890915